



RICORSO COLLETTIVO PER RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEI CORPI DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE/CIVILE E PERSONALE DEL SOCCORSO PUBBLICO.

PREMESSA

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (cosiddetta riforma Dini), ha sancito il passaggio dal sistema di liquidazione dei trattamenti previdenziali con il calcolo retributivo a quello con il computo contributivo.

La differenza sostanziale tra i due sistemi è che nel sistema retributivo la pensione corrisponde ad una percentuale dello stipendio del lavoratore (essa dipende dall'anzianità contributiva e dalle retribuzioni, in particolare quelle percepite nell'ultimo periodo della vita lavorativa, che tendenzialmente sono le più favorevoli), mentre nel sistema contributivo l'importo della pensione dipende dall'ammontare dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa (in particolare, l'importo della pensione si ottiene moltiplicando un coefficiente di trasformazione - relativo alla data di decorrenza della pensione - per il montante contributivo individuale - corrispondente alla somma dei contributi versati annualmente dal datore di lavoro e dal lavoratore - e rivalutati mediante un tasso di capitalizzazione legato all'andamento del prodotto interno lordo - PIL).

Tali coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla summenzionata legge, dovevano essere rivisitati - trascorsi dieci anni - affinché fossero adeguati all'evoluzione demografica.

Tuttavia, la prima revisione degli stessi è stata determinata con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 (cosiddetta riforma Damiano), secondo la quale veniva, altresì, sancito che la trasformazione dei coefficienti avvenisse su base triennale.

Una ulteriore revisione di tali coefficienti è stata già decretata per il triennio 2016-2018, e dal 1 gennaio 2019 essa è divenuta biennale, in base a quanto stabilito dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta riforma Fornero).

Il comma 146 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 13 dell'articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011, ha disposto che: *«Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1 gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi».*

Sino ad oggi, ad ogni revisione dei predetti coefficienti, essi vengono costantemente diminuiti e, in particolar modo per il personale militare, dal 1 gennaio 1996 al 1 gennaio 2016, il coefficiente previsto per i sessanta anni di età anagrafica (limite ordinamentale previsto per la cessazione del servizio) si è ridotto di circa l'11,12 per cento passando da 5,163 per cento a 4,589 per cento. La tabella con i coefficienti di trasformazione in vigore dal 2016 e più precisamente nel triennio 2016-2018, di cui al decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferma al 4,589 per cento il coefficiente previsto per i sessanta anni.

Tali effetti distorsivi sono stati ancor più accentuati per effetto del blocco degli stipendi del pubblico impiego, nonché per lo sfavorevole andamento del PIL che, come già riportato, è alla base della determinazione del tasso di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo annuo.

Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è stato anch'esso assoggettato a quanto disposto dalla legge n. 335 del 1995 e, pertanto, coloro i quali sono stati arruolati a partire dal 1 gennaio 1996 nonché quelli che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni hanno subito, più degli altri lavoratori, notevoli penalizzazioni sotto il profilo previdenziale atteso che, contrariamente a quanto avvenuto per altri settori della pubblica amministrazione (vedasi personale assicurato presso i fondi Perseo, Sirio ed Espero), per il comparto difesa, sicurezza e del soccorso pubblico la previdenza complementare non è mai stata attivata.

Varie sono state, nel corso degli anni, le disposizioni in materia, quali l'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000), l'articolo 3 del decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, ed il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza che, tuttavia, si sia mai giunti alla soluzione del problema.

Il presente ricorso si prefigge l'obiettivo di veder condannata l'Amministrazione Pubblica, costringendola a porre rimedio all'annosa questione sopra riportata, riconoscendo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Corpi di Polizia ad Ordinamento militare e del Servizio Pubblico:

- al personale in quiescenza del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico destinatario del sistema misto e contributivo venga riconosciuto oltre che ad un indennizzo economico (risarcimento del danno) a decorrere dal 1 gennaio 1996, anche un incremento annuo pensionistico con adeguato tasso di capitalizzazione, che veda l'assegno pensionistico annuo parificato a quello del personale in quiescenza con il sistema retributivo;
- al personale in servizio del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, destinatario del sistema di calcolo misto e contributivo, che cesserà dal servizio per conseguimento dei limiti ordinamentali e con riferimento alle sole anzianità contributive maturate, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e sino all'atto di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, venga riconosciuto un incremento annuo figurativo con adeguato tasso di capitalizzazione, al fine di vedere il proprio assegno pensionistico annuo parificato a quello del personale in quiescenza con il sistema retributivo.

In buona sostanza, il presente ricorso è soprattutto a vantaggio del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, destinatario del solo sistema calcolo contributivo, poiché come è noto, il predetto personale vedrà il proprio assegno pensionistico, nella migliore delle ipotesi, pari al 70 per cento dell'ultimo stipendio percepito in servizio.

A titolo di doverosa informazione, è giusto il caso ricordare che, sulla base di un principio già esistente nell'ordinamento giuridico (Legge 30 aprile 1969, n. 153), il trattamento pensionistico non può comunque superare l'importo complessivo del medesimo che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo (trattasi di una norma di salvaguardia in favore dell'erario).

Inoltre, ad oggi, quantunque la succitata legge n. 335 del 1995 abbia previsto che il pubblico impiego transiti in regime di trattamento di fine rapporto (TFR) per poter accedere alla previdenza complementare, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è rimasto assoggettato alla più gravosa contribuzione del trattamento di fine servizio (TFS) e quindi destinatario del cosiddetto «trattamento di buonuscita».

Tale situazione, di fatto, impedisce al citato personale di accedere al “secondo pilastro” (cd. previdenza complementare), allorquando lo stesso fosse costituito.

RIASSUMENDO

La Legge di riforma delle prestazioni previdenziali n. 335/1995 (c.d. Legge Dini) segnava il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo: il primo era legato alle ultime retribuzioni percepite, il secondo al montante dei contributi versati nel corso della vita lavorativa.

Il passaggio dall'uno all'altro sistema generava una forte riduzione dell'importo della pensione mensilmente erogata a favore del pensionato in precedenza lavoratore.

Al fine di integrare l'importo della pensione erogato veniva istituita la previdenza complementare alla quale dovevano accedere contributi spontaneamente versati dal lavoratore, contributi a carico del datore di lavoro ed una quota del trattamento di fine rapporto che il dipendente decidesse di destinare a tale previdenza.

L'istituzione dei fondi pensione e l'individuazione delle quote a carico del datore e del lavoratore era lasciata alla contrattazione collettiva tra i Ministeri competenti, l'A.R.A.N. e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori.

Nello specifico campo che ci interessa l'articolo 40 del d.p.r. n. 254/1999, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), l'articolo 67 del d.p.r. n. 254/1999, per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), l'articolo 24 del d.p.r. 255/1999, per il personale delle Forze Armate, demandavano alle procedure di negoziazione e di concertazione tra l'A.R.A.N. e le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori la costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare, l'individuazione della misura percentuale della quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Senonché, mentre i dipendenti del settore privato e del personale pubblico c.d. contrattualizzato hanno visto l'istituzione e la regolamentazione dei fondi pensione, l'aspettativa dei dipendenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate è rimasta del tutto frustrata.

Alcune sentenze del T.A.R. per il Lazio hanno riconosciuto in capo all'Amministrazione un onere minimo di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La mancata attuazione delle forme di previdenza complementare ha delle importanti ripercussioni economiche per il personale militare, *in primis* per godere di una pensione calcolata su un montante di contributi più basso. Mancano, infatti, i contributi che anche il datore di lavoro avrebbe corrisposto in favore della previdenza complementare. La destinazione da parte del lavoratore di alcune somme a favore della previdenza complementare anziché lasciate a formare il reddito, inoltre, avrebbe consentito un risparmio fiscale, essendo le somme destinate al pagamento dei contributi fiscalmente deducibili.

Secondo la recente sentenza n. 207/2020 (pubbl. 15/05/2020) della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Puglia la lesione di tale aspettativa deve essere risarcita.

Il parametro utile per calcolare l'ammontare del risarcimento è costituito dal rendimento di alcuni fondi già istituiti per altri dipendenti pubblici, come il fondo ESPERO, istituito per il personale della scuola dall'A.R.A.N., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Seguendo la sentenza della Corte dei Conti per la Puglia la nostra associazione propone di promuovere alcuni ricorsi articolati su base regionale al fine di ottenere il risarcimento del danno e per il personale in servizio il riconoscimento ad un adeguato sistema pensionistico.

I ricorsi verranno proposti dinanzi la Corte dei Conti regionalmente competente in considerazione della regione in cui i ricorrenti risiedono, in quanto la controversia attiene alla materia pensionistica e, quindi, devoluta alla giurisdizione del predetto Tribunale ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934.

QUANTO COSTA IL RICORSO?

Per gli iscritti all'Associazione professionale militare a carattere sindacale **Federazione Lavoratori Militari (FLM)** il costo di adesione al ricorso, comprensivo di C.P.A. e I.V.A., è:

Numero ricorrenti (gruppi)	Iscritti ovvero in regola con il tesseramento annuale alla Federazione Lavoratori Militari (FLM)
15	€ 80,00
20	€ 75,00
30	€ 70,00
40	€ 65,00
50	€ 60,00
60	€ 55,00
70	€ 50,00
80	€ 45,00
90	€ 40,00
100	€ 35,00
Oltre 100	€ 30,00

- **Il costo del ricorso nel caso il ricorrente sia singolo il costo è di € 100,00 se iscritto, ovvero in regola con il tesseramento annuale alla FLM.**

per i **NON** iscritti all'Associazione professionale militare a carattere sindacale, **Federazione Lavoratori Militari (FLM)** il costo di adesione al ricorso, comprensivo di C.P.A. e I.V.A., è:

Numero ricorrenti (gruppi)	NON Iscritti alla Federazione Lavoratori Militari (FLM)
15	€ 100,00
20	€ 95,00
30	€ 90,00
40	€ 85,00
50	€ 80,00
60	€ 75,00
70	€ 70,00
80	€ 65,00
90	€ 60,00
100	€ 55,00
Oltre 100	€ 50,00

- **Il costo del ricorso nel caso il ricorrente sia singolo il costo è di € 150,00 se NON iscritto alla FLM.**

IN CASO DI SOCCOMBENZA NULLA VERRÀ RICHIESTO IN AGGIUNTA AL COSTO DI ADESIONE

IN CASO DI VITTORIA, IN AGGIUNTA AL COSTO DI ADESIONE, SARÀ RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA LEGALE REGIONALE AL QUALE IL RICORRENTE SARÀ AFFIDATO, UN COMPENSO COME A SEGUITO SPECIFICATO:

- 1) per il personale in quiescenza facenti capo al Coordinamento del Personale militare in Quiescenza FLM = **5%** dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno;
- 2) per il personale in quiescenza non facenti capo al Coordinamento del Personale in Quiescenza FLM= **9%** dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno;
- 3) per il personale in servizio e ausiliaria in regola con il tesseramento annuale ovvero in regola con l'iscrizione annuale all'associazione F.L.M., qualora il danno dovesse essere corrisposto soltanto in futuro (collocamento in pensione) = **€ 400,00** (comprensivo di C.P.A. e I.V.A.), che potranno essere rateizzati, previo accordo con il professionista legale di riferimento;
- 4) per il personale in servizio e ausiliaria non iscritto ovvero non in regola con il tesseramento o l'iscrizione annuale all'associazione F.L.M., qualora il danno dovesse essere corrisposto soltanto in futuro: **€ 900,00** (comprensivo di C.P.A. e I.V.A.), che potranno essere rateizzati, previo accordo con il professionista legale di riferimento;

CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO

Personale in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e del Soccorso Pubblico e relativo personale in quiescenza con il sistema misto/contributivo.

PERCHÉ ADERIRE AL RICORSO CON LA FLM

- 1) Il personale in quiescenza con il sistema misto/contributivo otterrebbe un considerevole indennizzo oltre all'adeguamento del proprio assegno pensionistico paragonabile al vecchio sistema retributivo;
- 2) Il personale in servizio otterrebbe l'anelato riconoscimento ad un assegno pensionistico più cospicuo e paragonabile al vecchio sistema retributivo;
- 3) Spese di adesione al ricorso senza precedenti e che non temono paragone su tutto il territorio nazionale;
- 4) Assicurazione di nessun altro costo a carico del ricorrente, rispetto a quelli riportati nella presente proposta, ivi incluso l'affidamento del ricorso ad altro Giudice diverso da quello della Corte dei Conti.

CONDIZIONI DI ADESIONE AL RICORSO

- 1) Il/I ricorrente/i sarà/saranno, sulla base della propria regione di residenza, assegnati ad un professionista legale della regione stessa.
- 2) La Federazione Lavoratori Militari (FLM) fungerà quale soggetto collettore delle adesioni e di collegamento tra i ricorrenti e i vari professionisti legali regionali all'uopo identificati ovvero facenti parte del Coordinamento Legale e Contenzioso della FLM presenti sul territorio nazionale.
- 3) La Federazione Lavoratori Militari (FLM) mette a disposizione l'indirizzo di posta elettronica ricorsi@flm-militari.com per permettere la raccolta delle adesioni e costituire i gruppi (come riportato nelle tabelle precedenti) dei ricorrenti sulla base della regione di residenza opportunamente indicata dal/i ricorrente/i.
- 4) La Federazione Lavoratori Militari (FLM), appena raggiunto il numero minimo di ricorrenti previsto (15 unità) ovvero ricevute le adesioni da parte di gruppi pre costituiti con numero minimo previsto ovvero ricevuta l'adesione da parte del singolo ricorrente con esplicita richiesta di ricorso individuale provvederà ad inoltrare al legale professionista individuato a livello regionale, i nominativi dei ricorrenti, i quali procederanno al versamento tramite bonifico, intestato al professionista di riferimento, della somma relativa al costo individuale prevista per ogni tipologia dei gruppi ricorrenti, così come specifica nelle tabelle precedenti.
- 5) L'adesione sarà formalizzata allorquando il professionista legale avrà ricevuto tutta la documentazione prevista come specificata più avanti.
- 6) Per i tesserati alla Federazione Lavoratori Militari è indispensabile inviare al professionista legale di riferimento, unitamente alla documentazione prevista, anche la copia della propria

tessera FLM, al fine di permettere al professionista legale di garantire la scontistica di favore prevista. All'uopo la Federazione Lavoratori Militari (FLM) avrà cura di inviare la professionista legale regionale, l'elenco aggiornato dei propri tesserati afferenti alla regione d'interesse.

- 7) Con le stesse modalità sopracitate, la Federazione Lavoratori Militari (FLM), invierà al professionista legale regionale, l'elenco annuale aggiornato dei tesserati NON in regola con le prerogative di tesseramento annuale alla FLM, affinché vengano applicate agli stessi, le condizioni tariffarie previste per il personale NON iscritto/tesserato alla Federazione Lavoratori Militari (FLM).
- 8) Le condizioni economiche previste per gli iscritti/tesserati alla Federazione Lavoratori Militari (FLM) sono altresì riconosciute agli iscritti alle Associazioni professionali militari a carattere sindacale con le quali vige il rapporto di adesione/affiliazione/appartenenza, così come pure quanto previsto ai precedenti punti 6) e 7). A tal fine, le predette Associazioni dovranno comunicare periodicamente alla Segreteria Generale Nazionale FLM ovvero su esplicita richiesta della stessa, l'elenco nominativo del personale non più in regola con il tesseramento annuale previsto dalla propria Organizzazione. **La FLM si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, come previsto dal proprio Statuto, di approvare/declinare le richieste di affiliazione/adesione.**
- 9) Sono auspiccate le adesioni da parte di gruppi di ricorrenti costituiti in seno alle rispettive realtà lavorative che rispettino i numerici disciplinati nelle tabelle esplicative.
- 10) La Federazione Lavoratori Militari, sul principio della trasparenza che la contraddistingue, avrà cura di dedicare sul proprio sito web www.flm-militari.com una sezione dedicata al presente ricorso, ove i ricorrenti avranno la possibilità di essere aggiornati sull'andamento del ricorso, in particolare, sul numerico aggiornato dei ricorrenti suddiviso per regioni, così da avere contezza del costo di adesione al ricorso previsto nei casi riportati nelle tabelle e del rispettivo professionista legale.
- 11) I termini di scadenza per l'adesione al presente ricorso sono fissati al **30 luglio 2020**. Eventuali proroghe temporali saranno dettate solo dall'entità delle adesioni e pubblicate sul sito web www.flm-militari.com e sulle pagine *social* della FLM.

COSA DEVE PRODURRE OGNI SINGOLO INTERESSATO

Ogni ricorrente, avuta conoscenza del legale regionale a cui verrà assegnato il proprio ricorso, dovrà inviare, all'indirizzo fornito dal professionista, la sottoelencata documentazione a mezzo posta assicurata ovvero tramite Raccomandata A/R:

- 1) mandato legale sottoscritto in originale da parte del ricorrente (verrà inviato sulla base del legale regionale al quale il ricorrente saranno assegnato per competenza territoriale della Corte dei Conti);
- 2) copia dell'ordine di bonifico per il costo di adesione intestato al professionista legale regionale di competenza al quale il ricorrente sarà assegnato per competenza territoriale della Corte dei Conti;

- 3) copia della tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 4) copia del foglio matricolare.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI OVVERO CHIARIMENTI NEL MERITO INVIARE COMUNICAZIONE A:

info@flm-militari.com

L' ISCRIZIONE (TESSERAMENTO) DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE ALLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM), PER TUTTO L'ANNO 2020, È GRATUITA (NO COSTI ASSOCIATIVI E/O TRATTENUTA STIPENDIALE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA DELEGA STIPENDIALE)



FLM FEDERAZIONE
LAVORATORI
MILITARI

"Servire et Propugnare"

MODULO DI PREADESIONE AL RICORSO COLLETTIVO PER RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA MANCATA ATTIVAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEI CORPI DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE/CIVILE E PERSONALE DEL SOCCORSO PUBBLICO¹.

Il/la sottoscritto/a:

Nome _____ Cognome _____

Nato/a a _____ Prov. (____) il _____

Cod. fisc. _____

Doc. Riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato dal _____ In data _____

Di essere residente in:

Regione _____ Città _____

via _____ c.a.p. _____

Tel. fisso _____ cellulare _____

e-mail _____

¹ Spedire il seguente modulo di preadesione al seguente indirizzo elettronico ricorsi@flm-militari.com, inoltre nel campo oggetto indicare la nota in parentesi seguita dalla Regione di Residenza. Esempio (Preadesione Ric. Prev. Complementare – TOSCANA).

Dichiara di essere nella seguente posizione:

In servizio In ausiliaria In quiescenza

Forza Armata / Corpo di Appartenenza (da compilare anche per chi risulta in Ausiliaria o Quiescenza)

Reparto _____
Regione _____ Provincia _____
Città _____ c.a.p. _____
Via _____

Dichiara di:

Essere iscritto alla Federazione Lavoratori Militari FLM Num. Tessera _____

Iscrivere alla Federazione Lavoratori Militari FLM² NON iscriversi alla Federazione Lavoratori Militari FLM

DICHIARO

- di aver letto e compreso le condizioni del ricorso³ proposto dalla Federazione Lavoratori Militari FLM, pertanto con la firma in calce accetto integralmente la proposta;
- di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011.

Luogo e data _____ Firma _____

² L'iscrizione gratuita alla Federazione Lavoratori Militari FLM (fino a quando non verrà normata dal legislatore), dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni calendariali attraverso il form presente nell'area Web dedicata <https://www.flm-militari.com/>, pertanto si precisa che, il beneficio del costo convenzionato sarà riconosciuto e applicato solo e soltanto a coloro che risulteranno regolarmente iscritti fino al raggiungimento della sentenza (*si consiglia eventualmente di produrre prima l'iscrizione alla Federazione Lavoratori Militari FLM*).

³ Al ricorso possono partecipare tutti gli appartenenti alle Forze Armate e Corpi Armati ad ordinamento militare (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpi di Polizia ad ordinamento militare/civile e personale del Soccorso Pubblico).

**LA PRESENTE INFORMATIVA È PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ADESIONE
AL RICORSO PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI (FLM).**

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO

**Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR)**

Gentile collega,

desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., prevede la tutela delle persone e di altri soggetti ed il rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

- Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, contabili e fiscali.
- Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, contabili e fiscali.
- Nello specifico i dati sono trattati, in primo luogo, come previsto dallo statuto.
- Gli stessi saranno altresì trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento degli obblighi di legge nonché per nostre finalità di formazione di un’ interna e riservata banca dati.
- Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

2. Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

3. Natura dei dati personali

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, particolari e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio da Lei richiesto. Durante l'erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari. Le viene richiesto, pertanto, di esprimere il relativo consenso in forma scritta.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l'eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'erogazione dei servizi da Lei richiesti.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I Suoi dati potranno essere comunicati a:

- Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.
- Nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni.
- Tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo

Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE ovvero ad organizzazioni internazionali⁴ ovvero paesi esterni allo *privacy shield*.

7. Modalità e durata conservazione dei dati personali

La conservazione dei dati personali viene posta in essere nel rispetto del regolamento 679/16 e delle disposizioni di legge in vigore per una durata non superiore a 10 (dieci) anni.

8. Estremi identificativi del titolare, responsabile e del *Data Protection Officer*

8.1 Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Federazione Lavoratori Militari (FLM) con sede presso lo Studio associato LCA, con sede in Padova, in Via Pilade Bronzetti, 46 – 35138 (PD).

Il Titolare può essere contattato inviando apposita *e-mail* al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@flm-militari.com ;

⁴ A meno delle strutture internazionali della FLM.

8.2 Il Referente del Responsabile della protezione dei Dati personali è il Coordinatore Nazionale Legale e Contenzioso FLM, Avvocato Marco LOCAS, presso lo Studio associato LCA, con sede in Padova, in Via Pilade Bronzetti, 46 – 35138 (PD) e può essere contattato via e-mail all'indirizzo di posta elettronica legad@flm-militari.com oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata marco.locas@ordineavvocatipadova.it ;

8.3 Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (*Data Protection Officer*) è il Sig. Claudio Pistoia e può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo@flm-militari.com .

9. Diritti dell'interessato

9.1 Art. 15 (diritto di accesso) del Reg. UE 2016/679.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- Le finalità del trattamento.
- Le categorie di dati personali in questione.
- I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
- L'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
- Il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

9.2 Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale non FLM, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

9.3 Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

9.4 In caso di ulteriori copie richieste all'interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

9.5 Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

9.6 Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

10. Articolo 16 Del Reg. 679/16. Diritto di rettifica

10.1 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

10.2 Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

11. Diritto di cui all'art. 17 del Reg. UE 2016/679 - Diritto alla cancellazione (c.d. Diritto all'oblio)

11.1 L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
- L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'art.6, para. 1, lett. a), o all'art. 9, para. 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
- L'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, para. 1 e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, para. 2.
- I dati personali sono stati trattati illecitamente.
- I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento.
- I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, para. 1 del Reg. UE 2016/679.

12. Diritto di cui all'art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali.
- Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo.
- Benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, para. 1 Reg. UE 2016/679, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

13. Diritto di cui all'art. 20 (Diritto alla portabilità dei dati)

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento.

14. Revoca del consenso al trattamento

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una e-mail al seguente indirizzo consenso@flm-militari.com corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità, con il seguente testo: «*revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali*». Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una email all'indirizzo sopra citato. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

Il sottoscritto, letta l'informativa che precede e consapevole che, in mancanza di consenso, la Federazione Lavoratori Militari non potrà procedere al trattamento dei dati personali, per quanto sopra: Per il trattamento dei miei dati nei limiti dello statuto e delle operazioni strettamente necessarie per il perseguimento dei fini connessi nonché alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa, con particolare riferimento al datore di lavoro (Amministrazione competente) nonché agli enti previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali e, a tutte le articolazioni sindacali FLM.

PRESTO IL MIO CONSENSO

NEGO IL MIO CONSENSO

(firma leggibile) _____

Per le attività di promozione, commerciale e di informativa istituzionale.

PRESTO IL MIO CONSENSO

NEGO IL MIO CONSENSO

(firma leggibile) _____